

Atto di fondazione

di Pro Senectute Svizzera
Versione 2024

Osservazioni preliminari

La fondazione «Per la vecchiaia» ha visto la luce il 23 ottobre 1917 a Winterthur sotto l'egida della Società svizzera d'utilità pubblica. La costituzione formale della fondazione data del 10 luglio 1918 e ha avuto luogo a Berna. Costituita giuridicamente nel marzo del 1921, la fondazione è stata iscritta a registro di commercio un mese più tardi.

Nel 1990, l'Atto di fondazione e il Regolamento della fondazione hanno visto una revisione fondamentale. Novità decisiva, il fatto che i comitati cantonali fino allora esistenti hanno ottenuto la possibilità di costituirsi in fondazioni o associazioni giuridicamente autonome. Altri adeguamenti datano del 2007. Con la revisione 2014 è stata soppressa l'Assemblea della fondazione, i cui compiti sono passati – nei limiti concessi dalla legge – alla Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute. Con la revisione 2023, si rinuncerà alla nomina permanente di una o un rappresentante della Società svizzera di utilità pubblica nel Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera. I membri saranno ora cinque anziché quattro, liberamente eletti dalla Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute. La presente versione dell'Atto di fondazione e del Regolamento è stata approvata dall'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni del Dipartimento federale dell'interno nel novembre 2024.

Atto di fondazione

Art. 1 Nome e sede

Sotto il nome di **Pro Senectute** denominata qui di seguito **Pro Senectute Svizzera**, esiste una fondazione svizzera, con sede a Zurigo, creata nel 1917 dalla Società svizzera di utilità pubblica.

Art. 2 Scopo

- 1 La fondazione si prefigge di mantenere e migliorare il benessere delle persone anziane in Svizzera.
- 2 In collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, la fondazione può operare anche in favore di altre categorie di popolazione.

Art. 3 Finanziamento

- 1 La fondazione finanzia le proprie attività con i mezzi da essa realizzati nonché con offerte di privati e sovvenzioni della mano pubblica.
- 2 La fondazione non persegue intenti commerciali né mira a fare guadagni.

Art. 4 Organi

- 1 Gli organi della fondazione sono la Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute (OPS), il Consiglio di fondazione, la Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute Svizzera, l'Ufficio di revisione e la Commissione di ricorso.
- 2 Organo consultivo del Consiglio di fondazione è la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute.
- 3 Le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute sono fondazioni o associazioni giuridicamente autonome e si organizzano in quattro conferenze regionali.

Art. 5 La Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute

1 La Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute è composta da:

Membri con diritto di voto

- a) il/la presidente o il/la vicepresidente del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera
- b) i/le presidenti delle organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute. In caso d'impossibilità è ammessa la supplenza nella persona di un altro membro dello stesso organo di conduzione strategica.

Membri con voce consultiva

- a) i membri del Consiglio di fondazione
- b) le direttrici e i direttori delle organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute
- c) i membri della Commissione di ricorso.

2 Il Consiglio di fondazione può invitare degli ospiti senza diritto di voto.

3 La Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute ha i seguenti compiti:

- a) approvare l'Atto di fondazione e il Regolamento della fondazione, che il Consiglio di fondazione le sottopone;
- b) approvare la Visione e la Strategia;
- c) approvare il rapporto di gestione e il conto annuale consolidato dell'insieme dell'organizzazione (Fondazione nazionale), che il Consiglio di fondazione le sottopone;
- d) prendere atto del rapporto dell'Ufficio di revisione;
- e) eleggere il/la presidente. Il/la presidente è eletto/a in pari tempo alla presidenza del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera;
- f) eleggere i membri «liberi» del Consiglio di fondazione;
- g) confermare quali membri del Consiglio di fondazione le persone nominate dalle quattro conferenze regionali;
- h) nominare l'Ufficio di revisione per il conto annuale consolidato dell'insieme dell'organizzazione rispettivamente Fondazione nazionale su proposta del Consiglio di fondazione;
- i) eleggere i membri della Commissione di ricorso;
- j) evadere le istanze inoltrate.

Art. 6 Consiglio di fondazione

- 1** Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo di Pro Senectute e comprende dieci membri in tutto. È composto
 - a) dal/dalla presidente
 - b) da cinque membri scelti liberamente dalla Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute
 - c) da un/una rappresentante per ognuna delle quattro conferenze regionali
 - d)
- 2** Il Consiglio di fondazione si costituisce da sé, fatta eccezione per la nomina del/della presidente che compete alla Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute.
- 3** La durata del mandato di tutti i membri del Consiglio di fondazione è di tre anni. È ammessa la rielezione per due volte.
- 4** Il Consiglio di fondazione vigila a che siano realizzati gli scopi della fondazione.
- 5** Il Consiglio di fondazione è preposto alla Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica. Il suo direttore/la sua direttrice partecipa alle sedute del Consiglio di fondazione con voce consultiva e diritto d'istanza.
- 6** I membri del Consiglio di fondazione lavorano a titolo volontario e gratuito e in via di principio hanno diritto soltanto al rimborso delle spese vive e degli effettivi esborsi. Per prestazioni particolari di singoli membri può essere erogato un indennizzo adeguato all'onere dell'impegno assunto.
- 7** I compiti elencati nell'art. 5 cpv. 3 lit. a), c) e h) sono compiti inalienabili del Consiglio di fondazione. Altri compiti del Consiglio di fondazione si possono fissare in un regolamento.

Art. 7 Organizzazioni cantonali /intercantonali di Pro Senectute

- 1** Le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute vigilano a che siano realizzati gli scopi della fondazione.
- 2** Esse possiedono personalità giuridica propria e si organizzano in forma di fondazione o associazione.
- 3** Esse tengono una contabilità propria, si procurano i mezzi finanziari necessari all'adempimento dei loro compiti e possono essere sostenute con contributi della mano pubblica e di Pro Senectute Svizzera.
- 4** Nel quadro dei contratti di prestazioni stipulati con la Confederazione nonché nella realizzazione di compiti centrali della fondazione, le organizzazioni cantonali/intercantonali di Pro Senectute, allo stesso modo come Pro Senectute Svizzera, sono tenute al rispetto degli obblighi sottoscritti e delle decisioni esecutive.

Art. 8 Direzione e centro d'azione gerontologica di Pro Senectute

- 1** La conduzione di Pro Senectute Svizzera sul piano operativo compete alla Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica.
- 2** La Direzione nazionale e centro d'azione gerontologica è diretta dal direttore/dalla direttrice.

Art. 9 Ufficio di revisione

- 1** L'Ufficio di revisione esamina la tenuta dei conti della fondazione svizzera per quanto concerne i mezzi propri e i mezzi da sovvenzione federale e verifica che siano impiegati in conformità con gli scopi della fondazione. Allestisce un rendiconto scritto all'attenzione della Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute.
- 2** Se nell'adempimento dei suoi compiti l'Ufficio di revisione dovesse notare delle manchevolezze è tenuto a notificarle al Consiglio di fondazione. Se esse non saranno eliminate in tempo utile, l'Ufficio di revisione dovrà informare l'Autorità di sorveglianza.
- 3** L'Ufficio di revisione è nominato per una durata di tre anni. Il mandato può essere rinnovato.

Art. 10 Commissione di ricorso

- 1** La Commissione di ricorso si compone di cinque membri eletti dalla Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute.
- 2** La durata in carica è di tre anni. La rielezione è possibile due volte.
- 3** Ogni decisione del Consiglio di fondazione in relazione con la distribuzione dei contributi ai sensi dei contratti di prestazioni stipulati con la Confederazione può essere impugnata presso la Commissione di ricorso entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 10a Responsabilità (giuridica) degli organi della fondazione

- 1** Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione o della revisione rispondono, nei limiti fissati dalla legge, dei danni cagionati mediante violazione dei loro doveri, intenzionale o per negligenza.
- 2** Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

Art. 11 Modifica dell'Atto di fondazione, scioglimento della fondazione

- 1 Per la modifica dell'Atto di fondazione e per lo scioglimento della fondazione è necessario l'assenso del Consiglio di fondazione e dei due terzi dei membri aventi diritto di voto della Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute. Anche l'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni deve dare il suo accordo.
- 2 In caso di scioglimento della fondazione l'eventuale capitale rimasto va devoluto a un'istituzione esentata dalle tasse, con sede in Svizzera, che persegue scopi uguali o analoghi a quelli della fondazione. È esclusa la rifusione del capitale all'ente fondatore o ai suoi successori legali.

Art. 12 Disposizioni transitorie

- 1 I membri del Consiglio di fondazione in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche dell'Atto di fondazione conservano la loro funzione fino alla fine della legislatura. Per il nuovo mandato, la o il rappresentante della Società svizzera di utilità pubblica è eleggibile nel Consiglio di fondazione come membro libero.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Atto di fondazione sostituisce ogni sua precedente versione. Approvato il 26 ottobre 2023 dalla Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni di Pro Senectute, entra in vigore sotto riserva del relativo accordo dell'Autorità federale di sorveglianza sulle fondazioni.



Eveline Widmer-Schlumpf
Presidente del Consiglio di fondazione
Pro Senectute Svizzera



Alain Huber
Direttore
Pro Senectute Svizzera

Pro Senectute Svizzera

Lavaterstrasse 60
Casella postale
8027 Zurigo

Telefono 044 283 89 89

info@prosenectute.ch
www.prosenectute.ch

Publicazione rielaborata settembre 2024
Il presente documento è disponibile anche in
francese e tedesco.